

Confindustria Bergamo Regolamento della Piccola Industria

Approvato dall'Assemblea della Piccola Industria il 27 Marzo 2007

* * *

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Piccola Industria e contribuisce a delinearne scopi e missione, secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto di Confindustria Bergamo.

* * *

Art 2 - Scopi

(1) La Piccola Industria concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e di intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati nell'articolo 2 dello Statuto di Confindustria Bergamo.

(2) Il particolare riferimento alle istanze specifiche delle imprese di minore dimensione è perseguito nella piena adesione al Codice Etico e alla Carta dei Valori di Confindustria.

* * *

Art. 3 – Attività

(1) La Piccola Industria, in attuazione degli scopi suddetti:

- a. si impegna a rappresentare gli interessi delle imprese di minori dimensioni associate a Confindustria Bergamo presso tutti gli organi statutari dell'Associazione secondo le modalità previste dagli stessi;
- b. ugualmente, si impegna a rappresentare le istanze delle imprese associate presso gli organi previsti dal sistema confederale, a livello regionale e nazionale;
- c. stimola nelle piccole imprese la consapevolezza della loro funzione nel sistema economico nazionale e locale, oltre che nell'ambito associativo;
- d. esamina i problemi specifici delle piccole imprese, elaborando posizioni e proposte operative da sottoporre ai competenti organi deliberanti; promuove le iniziative ed i servizi per la crescita delle imprese di minori dimensioni
- e. realizza ogni iniziativa atta a tutelare e diffondere i valori tipici delle imprese di minore dimensione;
- f. collabora con Confindustria Bergamo alle iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle forze sociali che promuovono lo spirito imprenditoriale e la cultura di impresa;
- g. concorre alla promozione dello sviluppo associativo ponendosi l'obiettivo di avvicinare l'Associazione al territorio e per questa via di favorire un allargamento della base associativa, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

* * *

Art. 4 – Definizione

(1) La Piccola Industria raggruppa le aziende associate che, per struttura e caratteristiche di conduzione, siano da considerarsi piccole industrie.

(2) I requisiti dell'impresa che ne determinano l'appartenenza alla Piccola Industria sono configurabili nei seguenti:

- a. il diretto e personale impegno gestionale da parte dell'imprenditore, identificato come il "legale rappresentante" della stessa;

- b. un numero di addetti, sul territorio nazionale, inferiore a 250
- c. un fatturato inferiore a 50 milioni di euro (o, in alternativa, un valore di stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro);
- d. una partecipazione nel capitale sociale o nei dei diritti di voto inferiore al 50% da parte di altre imprese che superino i parametri comunitari di PMI;
- e. qualora l'impresa detenga capitale sociale o diritti di voto di altre imprese in misura superiore al 50%, il rispetto dei parametri deve valere per la somma dei dati delle singole imprese legate da vincoli di partecipazione

* * *

Art. 5 - Ammissione

(1) La richiesta di far parte della Piccola Industria è a discrezione delle imprese associate a Confindustria Bergamo, e può essere espressa in qualunque momento a partire dalla data di iscrizione.

(2) L'accertamento dei requisiti è di competenza del Consiglio Direttivo della Piccola Industria, che può richiedere periodicamente alle aziende iscritte una autodichiarazione circa il rispetto dei parametri menzionati nell'articolo 4.

* * *

Art. 6 - Elenco degli Organi

(1) Gli organi della Piccola Industria sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti.

* * *

Art. 7 - Assemblea

(1) L'Assemblea è composta da tutte le imprese facenti parte della Piccola Industria; circa il criterio di rappresentatività e la possibilità di deleghe valgono le norme previste dallo Statuto per l'Assemblea Generale di Confindustria Bergamo. All'Assemblea hanno diritto di assistere il Presidente ed il Direttore dell'Associazione.

(2) L'Assemblea è convocata dal Presidente della Piccola Industria; la convocazione avviene in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci aderenti alla Piccola Industria.

(3) La convocazione è fatta mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello della riunione.

(4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Piccola Industria o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

(5) Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei voti spettanti alle imprese associate; trascorsa mezz'ora l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

(6) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti, mediante votazione palese o segreta, col sistema che verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

(7) Lo scioglimento della Piccola Industria deve essere deliberato con almeno i due terzi dei voti. L'efficacia di tale deliberazione è subordinata alla approvazione da parte della Giunta e alla ratifica da parte dell'Assemblea di Confindustria Bergamo.

* * *

Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea

(1) L'Assemblea della Piccola Industria:

- a. delibera su ogni questione riguardante gli interessi delle piccole imprese e l'attività della Piccola Industria
- b. Elegge il Presidente della Piccola Industria
- c. Elegge i componenti del Consiglio Direttivo della piccola Industria
- d. Delibera le eventuali modifiche ed aggiunte al presente regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva di Confindustria Bergamo.

* * *

Art. 9 – Preliminari delle operazioni elettorali

(1) Fatti salvi i casi straordinari di decadenza e/o incompatibilità delle cariche, l'Assemblea con l'elezione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo avviene entro la fine del mese di Marzo.

(2) Nel caso di rinnovo delle cariche, la data dell'Assemblea è fissata dal Consiglio Direttivo con almeno 30 giorni di anticipo, pur mantenendo valido il termine di 10 giorni per la convocazione indicato all'articolo 7.

(3) Unitamente al preavviso della data di convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo uscente provvede, tramite gli uffici di Confindustria Bergamo, ad inviare a tutte le imprese aderenti alla Piccola Industria l'invito a presentare le candidature.

* * *

Art. 10 – Candidature alle cariche sociali

(1) Il termine per la presentazione delle candidature è di 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea; le candidature raccolte dopo tale termine saranno valide ma non verranno riportate sulle schede elettorali.

* * *

Art. 11 – Commissione di designazione

(1) In occasione della nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo della Piccola Industria nomina una Commissione di Designazione composta da tre membri, al fine di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione con gli associati. Tutti i soci aderenti alla Piccola Industria hanno diritto di essere sentiti.

(2) Il Presidente e i Vice Presidenti in carica non possono far parte della Commissione di Designazione; i tre membri possono anche non essere componenti del Consiglio Direttivo, purché abbiano i requisiti indicati dall'articolo 4.

(3) Fatti salvi i casi straordinari di decadenza e/o incompatibilità delle cariche, la nomina della Commissione deve avvenire entro la seconda metà del mese di Gennaio.

(4) La Commissione di Designazione relazionerà al Consiglio Direttivo uscente l'esito delle consultazioni, e successivamente sottoporrà alla votazione dell'Assemblea le candidature alla carica di Presidente che risultino appoggiate da un significativo consenso da parte degli associati.

(5) L'Assemblea comunque valuterà le indicazioni appoggiate da almeno cinquanta membri, anche se pervenute al di fuori delle segnalazioni della Commissione di Designazione.

* * *

Art. 12 – Operazioni elettorali

(1) Presiede l'Assemblea il Presidente in carica. Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i presenti non candidati, due scrutatori che provvedono allo svolgimento delle operazioni di voto.

(2) L'elezione delle cariche si svolge con votazione segreta, salvo unanime parere contrario dell'Assemblea.

(3) Verranno predisposte due schede: una per l'elezione del Presidente e una per il Consiglio Direttivo contenente i nominativi indicati al primo comma dell'articolo 10. Sulla scheda per

l'elezione del Presidente si può esprimere una sola preferenza; per l'elezione del Consiglio Direttivo il numero massimo di preferenze è pari a venti.

(4) Sulle schede si potranno esprimere preferenze anche per candidature diverse da quelle indicate, purché nel rispetto del limite numerico stabilito dai commi precedenti. Le schede che conterranno preferenze superiori al limite massimo consentito saranno nulle a tutti gli effetti.

(5) Le elezioni alle cariche associative sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei votanti, senza tener conto degli astenuti.

(6) Trascorso il termine fissato preventivamente per la chiusura dei seggi elettorali, gli scrutatori, entro 24 ore, eseguono lo spoglio delle schede elettorali e redigono i relativi verbali. Spetta al Presidente dell'Assemblea proclamare gli eletti e disporre perché venga data comunicazione dei risultati elettorali a tutti i soci della Piccola Industria.

* * *

Art. 13 – Consiglio Direttivo

(1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da trenta membri eletti dall'Assemblea. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere il Presidente e il Direttore dell'Associazione; possono partecipare, senza diritto di voto, anche le persone invitate dal Presidente.

(2) I consiglieri eletti durano in carica due anni, senza vincoli riguardo alla rieleggibilità per mandati successivi. Nel caso di vacanza o dimissioni, o decadimento dalla carica, viene automaticamente nominato il primo dei non eletti durante l'Assemblea.

(3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente. La convocazione è fatta mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

(4) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti più uno. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni, comprese le elezioni a cariche associative e le attribuzioni di incarichi, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

* * *

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

(1) Il Consiglio Direttivo della Piccola Industria:

- a. Su proposta del Presidente nomina al suo interno fino a quattro Vice Presidenti;
- b. Su proposta del Presidente nomina al suo interno i rappresentanti della Piccola Industria presso la Giunta Esecutiva di Confindustria Bergamo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
- c. Su proposta del Presidente nomina al suo interno i referenti per le zone del territorio provinciale, così come individuate dalla Giunta Esecutiva;
- d. Coadiuvare l'azione del Presidente per il migliore conseguimento dei fini indicati dallo Statuto e dal Regolamento, elaborando proposte, costituendo commissioni di lavoro che opereranno con modalità e finalità concordate con il Presidente;
- e. Si rende garante delle attività contemplate all'articolo 3 e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea;
- f. Accerta i requisiti per l'ammissione alla Piccola Industria delle aziende associate secondo le indicazioni del comma 2 dell'articolo 5;
- g. Nomina la Commissione di Designazione illustrata nell'articolo 11;
- h. Assolve agli incarichi preliminari delle operazioni elettorali indicati all'articolo 9.

* * *

Art. 15 – Presidente

(1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea e, in base all'articolo 20 dello Statuto dell'Associazione, è anche di diritto Vice Presidente di Confindustria Bergamo. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta per un mandato non consecutivo al primo.

(2) In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano di età.

* * *

Art. 16 – Attribuzioni del Presidente

- (1) Il Presidente della Piccola Industria:
- a. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti;
 - b. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti della Piccola Industria presso la Giunta Esecutiva di Confindustria Bergamo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
 - c. Propone al Consiglio Direttivo la nomina dei referenti di zona;
 - d. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo della Piccola Industria;
 - e. Vigila sull'attività della Piccola Industria curando che gli organi direttivi vengano periodicamente riuniti ed interessati ai problemi riguardanti il settore della Piccola Industria.
 - f. Rappresenta, direttamente o per il tramite di persone allo scopo delegate, gli interessi della Piccola Industria presso gli organi statutari dell'Associazione, nonché presso le sedi esterne, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento associativo e secondo le deliberazioni dei competenti organi dell'Unione;
 - g. Designa i rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui sia prevista la partecipazione della Piccola Industria, dandone adeguata comunicazione al Consiglio Direttivo.

* * *

Art. 17 – Vice Presidenti

- (1) I Vice Presidenti, in numero non maggiore di quattro, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. I Vice Presidenti possono essere riconfermati nell'incarico per non più di due bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.
- (2) Nel caso di vacanza di un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il sostituto su proposta del Presidente.

* * *

Art. 18 – Attribuzioni dei Vice Presidenti

- (1) I Vice Presidenti della Piccola Industria coadiuvano il Presidente nella sua attività e possono venire destinati a collaborare con lui su specifici problemi riguardanti progetti e aree di attività della Piccola Industria.

* * *

Art. 19 – Durata delle cariche

- (1) Per le disposizioni generali sulle cariche sociali valgono le indicazioni dell'articolo 32 dello Statuto di Confindustria Bergamo.

* * *

Art. 20 – Segreteria

- (1) Alla funzione di segreteria della Piccola Industria Confindustria Bergamo provvede con proprio personale.

* * *

Art. 21 – Rinvio

- (1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto di Confindustria Bergamo.